

9) che il Prefetto di Milano ha adempiuto tempestivamente alle proprie incombenze e che con proprio decreto del 4 agosto 2021, ha convocato, con unico atto, i comizi elettorali per Milano e altri 22 comuni.

10)-che nelle premesse dell'atto tra le fonti normative è citata la Legge 7 aprile 2014, n.56, senza nessuna altra specificazione, né il titolo « *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* », né le specifiche norme applicabili alle elezioni e segnatamente l'art 1 comma 19 e l'art. 1 comma 22, che si applicano solo al Comune di Milano, come città capoluogo della Città Metropolitana di Milano, il cui statuto prevede l'elezione diretta del Sindaco Metropolitano. (14G00069) (GU Serie Generale n.81 del 07-04-2014).

11)- che i Comuni e le Città Metropolitane sono parti costitutive ex art. 114 Cost. della Repubblica, che è democratica (art. 1.1 Cost.) e nella quale la sovranità appartiene al popolo (art. 1.2 Cost), che la esercita come corpo elettorale partecipando alle elezioni ed ai referendum, che l'uguaglianza dei cittadini (art.3 Cost.) è un principio supremo, perciò intangibile ai sensi della sentenza costituzionale n. 1146/1988, e presiede all'esercizio del diritto di voto ex art. 48 Cost..

12)- che la convocazione dei comizi elettorali ha la funzione di rendere edotti i cittadini e i candidati della data e dell'oggetto delle elezioni(art. 18 c.1 d.p.r. 570/1960) e pertanto avrebbe dovuto essere chiaro, che i cittadini sono chiamati ad eleggere, stante l'interpretazione data all'art. 1 c. 19 legge n.56/2014, in seguito alle elezioni del 2011 e del 2016, che eleggono il Sindaco metropolitano e i candidati sindaci, che sono anche candidati a diventare sindaci metropolitani (a loro insaputa), benché la letterale formulazione significhi, che è il sindaco metropolitano eletto direttamente dagli elettori ed elettrici iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del territorio della Città metropolitana di Milano ad essere di diritto il sindaco del comune capoluogo.

Tutto ciò premesso e considerato

SIGNIFICA

al signor Prefetto di MILANO, che è necessario integrare il decreto di convocazione dei comizi elettorali con i riferimenti specifici alla sua natura di città capoluogo della Città Metropolitana di Milano per renderlo legittimo e lo

DIFFIDA

a farlo con urgenza in tempo utile per mantenere la data delle elezioni per il 3 e 4 ottobre 2021 e comunque nel rispetto del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, a norma del quale le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, cioè con il primo turno fissato entro il 15 ottobre 2021 e ovvero a fissare una nuova data ex art. 18 c.3 d.p.r. n.570/1960 e contestualmente lo

INVITA

a rappresentare al Ministro dell'Interno il problema che riguarda anche le Città Metropolitane di Roma Capitale e Napoli, cui parimenti si applica l'art. 1 comma 22 legge n. 56/2014, avendo più di 3 milioni di abitanti e Statuti, che prevedono l'elezione diretta del Sindaco metropolitano e affinché siano ammessi al voto per l'elezione del sindaco del Comune capoluogo tutte le elettrici e gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Milano.

Ai fini del procedimento conseguente a questo atto elegge speciale domicilio presso e nello studio dell'on. avv. Felice Besostri in Milano piazza Giuseppe Grandi 5- 20129 MILANO, PEC felicec.besostri@milano.pecavvocati.it al quale vanno indirizzate eventuali risposte e convocazioni.

MILANO/VIMODRONE 9 SETTEMBRE 2021

Mauro Broi

